



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 08 FEB. 2012 PROT. N° 149)

DIPARTIMENTO

SETTORE N° _____

SERVIZIO N° _____

CODICE N° _____

“ Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria “

N° 1379 del -8 FEB. 2012

OGGETTO: **SOSPENSIONE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3, della L. R. 23.12.2011, n. 47, del D.D.G. n. 2014 del 01/03/2010 - "Giudizio di contabilità Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione di "una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" in Loc. Santa Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l. – e del D.D.G. n. 873 del 15/02/2011 di integrazione e conferma del precedente. - **REVOCA** del D.D.G. n. 15984 del 22.12.2011.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosaria Guzzo

Pubblicato sul BURC
N°del...../...../...
Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 21 giugno 1999, recante “*Adeguamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla l.r. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 giugno 1999 n. 354 e s.m.i. recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTO l’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2010 n. 421, con la quale l’ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 Giugno 2010 n. 157 col quale è stato conferito all’ing. Bruno Gualtieri l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto «*Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 – D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell’Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C.), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell’Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell’AIA*».

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*», che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 «*Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale*», n. 4 «*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*», n. 5 «*Procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale*», n. 7 «*Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale*» che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTO il Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5 «*D.Lgs. 59/05 - Procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*».

VISTI i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell’AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese di istruttoria.

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall’art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all’allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell’AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l’allegato E - Piano di monitoraggio e controllo.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., in particolare il D.Lgs. n. 4/2008 e s.m. e i.

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 «*Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*» e s.m.i.

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA – VAS – IPPC.

PREMESSO CHE:

- con nota assunta agli atti di questa Amministrazione al n° Prot. 10389 del 13/05/2009, la ditta Ecolsystema s.r.l., corrente in via G. Puccini n° 44, 8883 Scandale (KR), ha presentato allo Sportello IPPC la domanda di avvio della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale afferente una *“discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto”* in località S. Maria del Comune di Scandale (KR);
- con D.D.G. n. 2014/2010, successivamente integrato e confermato dal D.D.G. n. 873/2011, il Dipartimento Ambiente autorizzava la realizzazione della predetta discarica;
- nel corso della seduta del 1.8.2011, il Consiglio Regionale della Calabria – considerato, tra l'altro, che nel Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) approvato con precedente propria deliberazione n. 315/2005, attesa la significativa presenza sull'intero territorio crotonese di numerosi impianti industriali di trattamento rifiuti, con forte impatto ambientale, si prevedeva l'esclusione della possibilità di autorizzare l'ubicazione su detto territorio di ulteriori impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o suoi derivati – approvava all'unanimità l'Ordine del Giorno n. 22, con il quale la Giunta regionale veniva impegnata a porre in essere gli atti necessari ad una sospensione del decreto di autorizzazione e ad avviare contestualmente una fase di maggiore approfondimento;
- con nota prot. n. 1264/D.G. del 09.08.2011 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente comunicava, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i., l'avvio del procedimento per il riesame in autotutela e contestuale sospensione del D.D.G. n. 2014 del 01.03.2010, per come integrato e confermato dal D.D.G. n. 873/2011, per le ragioni ivi meglio specificate, concedendo opportuno termine di 30 giorni agli interessati per produrre osservazioni e documenti;
- questa linea d'azione ottempera al combinato disposto tra l'obbligo sancito per le amministrazioni pubbliche dall'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241 s.m.i., di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche potenziali, per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente e il principio di precauzione – desunto dall'art. 174 del Trattato CE in materia ambientale – facendo con ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso, anche alla luce del fatto che l'intervento in questione attiene ad una discarica per il conferimento e lo smaltimento definitivo dell'amianto, attività particolarmente sensibile proprio nel territorio interessato dal presente intervento;
- nel termine assegnato con la comunicazione di avvio sopra menzionata pervenivano a questo Dipartimento le deduzioni e produzioni documentali da parte della Ditta Ecolsystema s.r.l., a mezzo di deduzioni a firma dello Studio Legale Associato Fazio – Lanfranchi – Parisi (acquisita al prot. n. 110171 del 15.09.2011) e da parte del Comune di Scandale (nota prot. n. 4585 del 19.09.2011, assunta a prot. Dip. Amb. n. 0112800 del 19.09.2011), che si intendono qui riportati e richiamati integralmente;
- il Sindaco di Scandale, con Ordinanze Contingibili ed Urgenti nn. 7 del 01/08/2011 e 8 del 03/08/2011, inibiva temporaneamente le attività di realizzazione della discarica;
- con nota del 21.09.2011 (assunta agli atti di ufficio prot. n. 0116963 del successivo 22.09.2011) la Ditta Ecolsystema s.r.l., preso atto della scadenza delle Ordinanze sindacali da ultimo emarginate e dell'asserito mancato riscontro alle deduzioni del 14/09/2011, comunicava il formale riavvio dei lavori a decorrere dal 26.09.2011, con conferma di tutti gli incarichi già conferiti e invito alla forza pubblica di predisporre attività idonee a impedire od ostacolare il riavvio dei lavori;
- con nota prot. n. 0119879 del 26.09.2011 il Dipartimento Ambiente trasmetteva all'ARPACAL i rilevamenti e dati epidemiologici sul territorio provinciale di Crotone, a propria volta ricevuti dal Responsabile del Registro Tumori dell'ASP di Crotone, con contestuale richiesta di opportuna elaborazione eziopatologica degli stessi;
- a motivo del contesto di incertezza scaturente da quanto esposto, al fine di impedire la verifica, nelle more della definizione dell'azione di autotutela, conseguenze non facilmente rimediabili connesse all'inizio dei lavori, con D.D.G. n. 12148 del 27/09/2011 veniva disposta la sospensione temporanea per la durata di giorni 90, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quater* L. 241/90 s.m.i., dell'efficacia del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010, *“Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l.”*, e del successivo D.D.G. n° 873 del 15/02/2011, di integrazione e conferma,

sottoponendo il compendio delle risultanze documentali evidenziate come mancanti al Nucleo VIA-VAS-IPPC per una più approfondita valutazione del caso;

- nello specifico, si riporta uno stralcio delle motivazioni a fondamento dell'azione di autotutela e del citato decreto, rinviando alla lettura integrale degli stessi, da intendersi qui richiamati:
 - *la presenza – nell'ambito del Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315/2005 – di una clausola di esclusione dal territorio provinciale di Crotona dell'insediamento di impianti di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere, o loro derivati, che apparirebbe ostare alla emissione di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, comunque denominato, per le attività sopra menzionate, la cui localizzazione insista sul territorio crotonese;*
 - *l'insussistenza, tra le disposizioni di cui al Piano Regionale dei Rifiuti attualmente in vigore, adottato nell'anno 2007 e quello precedente, adottato nell'anno 2002, di alcuna positiva individuazione delle aree atte allo smaltimento di tale categoria di rifiuti speciali;*
 - *la mancata effettuazione, ai sensi delle OO.P.C.M. n. 2856/98, 2894/99 e 3149/01, da parte del Commissario Delegato della indagine epidemiologica espressamente localizzata sul territorio provinciale di Crotona e finalizzata al definitivo inquadramento delle criticità ambientali persistenti in detta area;*
 - *il compimento non esaustivo da parte del competente Dipartimento A.R.P.A.C.A.L. delle attività di monitoraggio normativamente assegnate, al fine di verificare la gravità della compromissione ambientale dell'area;*
- con successiva nota prot. n. 0157242 del 28.10.2011 veniva disposta – e contestualmente comunicata alla Ditta interessata nonché agli enti già individuati – la proroga dei termini di conclusione del procedimento in questione per ulteriori 90 giorni;
- con nota prot. n. 0157244 del 28.10.2011 veniva trasmesso all'ARPACAL sollecito circa il riscontro della nota prot. n. 0119879/2011, chiedendo di riscontrare tale nota con i dati ivi richiesti, da integrare con i dati di monitoraggio la cui assenza è stata rilevata con la nota prot. n. 1264/D.G. del 09.08.2011, trasmettendo le elaborazioni così ottenute a questo Dipartimento;
- con nota prot. n. 0193104 del 30.11.2011 veniva formalmente convocato il Nucleo Operativo VIA-VAS-IPPC, per il giorno 20.12.2011, al fine di procedere alla valutazione della pratica in questione;
- con successiva nota prot. n. 0193289 del 30.11.2011 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, mentre comunicava all'ARPACAL la convocazione del Nucleo VIA-VAS-IPPC per la data di cui sopra, rinnovava ulteriormente il sollecito circa il riscontro alle note prot. n. 0119879/2011 e prot. n. 0157244/2011, entrambe sopra meglio emarginate, chiedendo altresì all'Agenzia, stante la delicatezza della questione, di voler fornire un supporto specializzato quale ausilio all'attività del Nucleo;
- con la medesima nota prot. n. 0193289/2011, sempre al fine di favorire una valutazione quanto più esaustiva possibile:
 - veniva invitata l'ARPACAL a voler fornire, nell'ambito della seduta del Nucleo di cui sopra, le professionalità di seguito specificate, il cui contributo professionale era ritenuto necessario a titolo di supporto:
 - esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - esperto in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
 - esperto in difesa suolo geologia ed idrologia;
 - esperto in rappresentanza di codesta Agenzia ARPACAL;
 - esperto in analisi e valutazione ambientale;
 - veniva invitata l'ARPACAL a voler fornire a questo Dipartimento – in occasione della seduta di valutazione di cui sopra – il supporto di tutte le altre professionalità (es.: mediche, sanitarie, etc.) il cui contributo professionale era ritenuto utile per una congrua ed adeguata valutazione;
- con ulteriore nota prot. n. 16695 del 14.12.2011, assunta agli atti del Dipartimento in pari data al n. 0208537, la Direzione Generale dell'ARPACAL trasmetteva la relazione su *"Indagine epidemiologica territorio provinciale di Crotona. Nota del Dip. 14 – Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. Comune di Scandale"*, a sua volta ricevuta dal Direttore del Centro Epidemiologico Regionale Ambientale con nota prot. n. 16366 del 7.12.2011;

- con nota prot. n. 0214324 del 20.12.2011, il Dirigente Generale trasmetteva al Nucleo, in occasione della seduta prevista per la medesima data, la documentazione in questione;
- con nota prot. n. 16853 del 16.12.2011, la Direzione Generale dell'ARPACAL si rendeva disponibile a prestare supporto tecnico al Nucleo VIA-VAS-IPPC in seno alla seduta convocata per il 20.12.2011, nonostante l'assenza all'interno dell'Agenzia delle figure professionali richieste a titolo di supporto per la valutazione del procedimento in oggetto (previste come componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC, ai sensi dell'art. 3 del R.R. n. 3/2008 s.m.i.), al fine di garantire una fattiva collaborazione e considerata la delicatezza del procedimento.
- in data 20.12.2011 si svolgeva la seduta del Nucleo, alla quale prendevano parte i rappresentanti designati dall'Arpacal, per l'analisi dei dati menzionati e la rivalutazione del progetto (verbali n. 63 e n. 64 di pari data, da intendere qui richiamati), che così si esprimeva:
 - con riferimento alla richiesta di integrazione delle figure professionali, erano presenti i rappresentanti ARPACal per talune professionalità (esperti in difesa suolo geologia ed idrogeologia, l'esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità, e il dirigente del Centro Funzionale Strategico Multirischi); mentre erano assenti altre figure professionali (esperto in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni; esperto in analisi e valutazioni ambientali; mediche e sanitarie);
 - nel corso della riunione, interveniva, in qualità di rappresentante dell'ARPACal, il dirigente del Centro di eccellenza C. E. SAT-Net (Centro di Eccellenza Strategico Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale);
 - il Nucleo chiedeva agli esperti dell'Arpacal presenti alcune informazioni in ordine a taluni aspetti critici (tipologia dei venti caratterizzanti l'area in esame per la potenziale maggiore diffusione di fibre di amianto nell'area di progetto; trasporto dei rifiuti contenenti amianto, per l'ulteriore carico inquinante; sismicità dell'area e della stabilità del suolo);
 - a fronte di ciò, l'Arpacal rilevava l'impossibilità a corrispondere chiarimenti in merito alla possibile correlazione tra trasporto aereo delle particelle di amianto ed i venti dominanti nell'area della discarica; in particolare, non è possibile stabilire, *a priori*, l'esatta correlazione di tali dati, dovendosi tener conto dei fattori morfologici locali, tuttavia la direzione del vento nell'area in esame è utile al fine di monitorare l'eventuale diffusione delle fibre di amianto a seguito di possibili incidenti che si potrebbero verificare nella gestione della discarica;
 - i componenti presenti del Nucleo prendevano atto della relazione del Dirigente del Centro Epidemiologico Regionale Ambientale in relazione all'opportunità di "*verificare se la zona dell'insediamento in oggetto specificato possa risentire dell'inquinamento già conclamato e, in caso positivo, se tale ricaduta possa influenzare, a sua volta, il procedimento autorizzatorio in essere*", per come richiesto nella nota prot. n. 214324 del 20.12.2011 e delle relative conclusioni, come pure delle risposte fornite dagli esperti ARPACAL al Nucleo e relative alle questioni sottoposte dalla nota del Direttore Generale n.214324 del 20.12.2011;
- l'acquisizione delle superiori attività confermava il perdurare del contesto di incertezza già descritto (fondante la temporanea paralisi degli effetti dei decreti autorizzatori attualmente in essere), rendendo altresì opportuna una contenuta proroga degli effetti del provvedimento di sospensione, in fase di imminente scadenza, onde poter ottenere, e quindi adeguatamente ponderare le informazioni e le valutazioni, tuttora mancanti ed attualmente in corso di analisi;
- per quanto sopra, con D.D.G. n. 15984 del 22.12.2011, da intendere integralmente richiamato, veniva temporaneamente prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quater*, comma 2, L. 241/90 s.m.i., l'efficacia del D.D.G. n. 12148 del 27/09/2011 di proroga della sospensione del D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010, "*Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l.*", e del successivo D.D.G. n° 873 del 15/02/2011, di integrazione e conferma.
- in data 11.01.2012 (Verbale n. 02/2012), gli esperti nominati nel Nucleo VIA-VAS-IPPC, seppure in assenza di numero legale idoneo all'emissione di Parere formale, ritenevano di verbalizzare:
 - "*...nella citata indagine epidemiologica, sono stati esposti dati assoluti, peraltro riferiti solo al territorio del Comune di Scandale, relativi a tumori pleurici o generalmente riferiti all'apparato respiratorio. Non risulta dalla relazione una valutazione critica di dati riferiti a patologie imputabili*

a cause derivanti da inquinamento ambientale, né afferenti all'area provinciale... ”;

- *“...in riferimento ai dati allegati all'indagine epidemiologica già citata e contenuti su supporto informatico dei quali si era riservata la visione nel verbale n. 63 del 20.12.2011 ore 10.00, si osserva che essi consistono in dati tabellari e senza nessuna relazione analitica e valutativa, pertanto non compiutamente apprezzabili dalle professionalità presenti nella seduta odierna...”;*

CONSIDERATO che, a specifica richiesta di parere interpretativo finalizzato ad orientare l'attività amministrativa della Regione-Dipartimento Ambiente in ordine alle autorizzazioni di nuovi impianti nel territorio di Crotona anche alla luce di quanto contenuto nel P.E.A.R.- Piano Energetico Ambientale Regionale, l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 197295/SIAR del 5.12.2011, osservava, tra l'altro:

- la natura formalmente amministrativa ma sostanzialmente normativa, vale a dire regolamentare, del P.E.A.R. e del Piano Regionale dei rifiuti, da cui deriva il valore precettivo e cogente delle disposizioni ivi contenute;
- il divieto di autorizzazione per ulteriori impianti industriali di trattamento, trasformazione, conservazione e smaltimento di rifiuti di ogni genere nel territorio della provincia di Crotona, contenuto nel PEAR approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 315/2005, costituisce una disposizione tuttora vigente, in quanto non abrogata, né esplicitamente né implicitamente, dal successivo Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2007;
- la possibilità per l'amministrazione regionale di addvenire a revoca in autotutela dei provvedimenti autorizzatori rilasciati in favore della Ditta Ecolsystema s.r.l., rilevando che, nel caso in esame, l'amministrazione regionale potrebbe addurre a giustificazione dell'eventuale provvedimento di autotutela non solo l'accertata violazione delle disposizioni regolamentari non prese prima in considerazione, ma anche una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e cioè di una diversa e più attenta considerazione della situazione preesistente, testimoniata dall'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1.8.2011 che, a sua volta, fa riferimento ad una situazione ambientale negativa già acclarata prima dell'emanazione del PEAR, tant'è che l'area industriale di Crotona sin dal 2001 è stata inserita nei siti inquinati d'interesse nazionale con decreto Ministero dell'Ambiente n. 468 del 2001;

RILEVATO che l'attività di approfondimento già espletata non ha contribuito, al momento, a dirimere le seguenti ragioni poste a base della sospensiva:

- specificità agricola del comprensorio di Scandale e i relativi effetti sull'ambiente (rilevati dal Comune di Scandale nelle sue osservazioni a prot. 4585/2011);
- analisi in ordine alla previsione dell'incremento del traffico veicolare connesso al trasporto del materiale contenente amianto sulla viabilità dell'area ed agli effetti in ordine all'eventuale incremento dell'inquinamento in una zona già attenzionata per la compromissione ambientale (tenuto conto delle ricadute connesse al regime dei venti, agli atti analizzato con riferimento all'area aeroportuale, distante da quella in questione);
- i dati del monitoraggio ambientale che, nella seduta del Nucleo del 20.12.2011, il Rappresentante dell'ArpaCal segnala di aver effettuato e trasmesso al Dipartimento Ambiente (cfr. verbale n° 63/11) non risultano elaborati al fine di fornire la conoscenza dello stato dell'ambiente nel territorio provinciale;
- il contributo di ArpaCal in ordine allo studio epidemiologico non appare pertinente alla richiesta dipartimentale, atteso che si limita a scrutinare soltanto il territorio del comune di Scandale, non propone l'approccio multidisciplinare invalso e, infine, senza tenere in alcun conto che l'attività è ancora da svolgere, si riferisce alle fibre di amianto;

PRESO ATTO

- che, nelle more del procedimento amministrativo di revisione in autotutela di cui in premessa, veniva approvata la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, recante "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*", pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011, il cui art. 54 dispone:

“Art. 54 (Smaltimento dei rifiuti inerti contenenti Amianto)

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto.

2. Le Province, nei sei mesi successivi all'approvazione dei suddetti criteri, provvedono ad individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d'intesa con i Comuni interessati.

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, così come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione.”;

- giusta previsione dell'art. 58, comma 1, detta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RITENUTO, pertanto, che:

- La menzionata disposizione normativa, disciplinando l'emanazione del Piano di localizzazione dei siti idonei per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto, prescrive un "processo" che inizia con l'individuazione dei criteri da parte della Regione e prosegue con l'individuazione dei luoghi e degli impianti di smaltimento da parte delle Province, d'intesa con i Comuni interessati;
- nelle more dello svolgimento del "processo" in questione, dalla predeterminazione ed approvazione dei criteri fino all'approvazione del piano di localizzazione dei siti idonei per gli impianti di amianto, trovi necessaria applicazione la disposizione sospensiva di cui al comma 3 (ciò onde favorire l'effetto di tutela specifica del bene ambientale, con esclusione di ogni diversa interpretazione);
- l'effetto sospensivo in ordine ai procedimenti di rilascio di autorizzazione e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione costituiscono un effetto nascente *ope legis* con effetto vincolante per l'amministrazione competente.

CONSIDERATO che l'impianto di cui all'oggetto non risulta, al momento, ancora entrato in funzione, rientrando nell'ambito di applicazione della disposizione normativa sopravvenuta;

RITENUTO, peraltro, che la sospensione *ex lege* dell'autorizzazione in questione, obbligatoria per l'amministrazione regionale, costituisce *ius superveniens* in contrasto con il mantenimento del provvedimento temporaneo del D.D.G. n. 15984 del 22.12.2011, come pure al procedimento di riesame in autotutela, in premessa emarginata, avviato con nota prot. n. 1264/D.G. del 09.08.2011;

PRECISATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTO il D. Lvo 59/2005 e ss.mm.ii;

VISTA la L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 43 L.R. n.8/2002;

VISTA la L.R. n. 10 del 26 febbraio 2010;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, art. 54;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate in dispositivo:

- Di prendere atto di quanto espressamente statuito dall'art. 54 della L. R. 23.12.2011 n. 47, in premessa meglio emarginata, e, per l'effetto:
 - Di dichiarare la sospensione *ope legis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'approvazione del piano di localizzazione dei rifiuti, gli effetti dell'autorizzazione di cui al **D.D.G. n° 2014 del 01/03/2010**, "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in località S. Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l.", ed al successivo **D.D.G. n°873 del 15/02/2011**, di integrazione e conferma.
 - Di revocare il D.D.G. n. 15984 del 22.12.2011 (assunto il 21.12.2011 prot. n. 1872), ad oggetto: <<PROROGA del D.D.G. n. 12148 del 27/9/2011. "Sospensione temporanea ex art. 21 quater L.

241/90 s.m.i. del D.D.G. n. 2014 del 01/03/2010 - "Giudizio di contabilità Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione di "una discarica per rifiuti speciali non pericolosi dedicata esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto" in Loc. Santa Marina del Comune di Scandale (KR). Proponente e gestore: Ecolsystema s.r.l e del DDG n. 873 del 15/02/2011 di integrazione e conferma del precedente.>>

- Di concludere il procedimento di riesame in autotutela avviato con nota prot. n. 1264/D.G. del 09.08.2011, in premessa meglio emarginata, restando impregiudicati i poteri di legge.
- Di notificare questo decreto a:
 - 1) Ditta Ecolsystema s.r.l., corrente in Scandale (KR), via G. Puccini 44;
 - 2) Comune di Scandale;
 - 3) ArpaCal-Crotone;
 - 4) Provincia di Crotone;
 - 5) Azienda Sanitaria Locale di Crotone;
 - 6) Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;
 - 7) Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale.
- Di precisare che avverso il predetto decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.
- Il presente decreto si pubblichi sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Ing. Bruno Gualtieri